

# **ASSOCIAZIONE POLITICO-CULTURALE “INSIEME LIBERI” = STATUTO =**

## **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – PRINCIPI FONDAMENTALI -SCOPO E FINALITA’**

### **Articolo 1 - Denominazione**

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in conformità a quanto previsto dall'art. 36 del Codice Civile e dalle vigenti normative in materia, si è costituita un'associazione politico/culturale senza scopo di lucro denominata "INSIEME LIBERI".

### **Articolo 2 - Sede**

L'associazione ha sede in Friuli Venezia Giulia, a Maniago Via San Carlo n° 25  
Con delibera del consiglio direttivo, che ne stabilirà anche l'organizzazione, l'orientamento e le competenze, potranno essere istituite delegazioni e sedi distaccate.

### **Articolo 3 - Durata**

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.  
Essa potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

### **Articolo 4 - Principi Fondamentali**

L'Associazione ispira la propria azione:

- ai principi della Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948;
- ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana ed in particolare agli obiettivi di promuovere il bene comune in una logica di legalità e trasparenza amministrativa, di efficiente gestione delle risorse collettive, di attiva tutela dell'ambiente, di fattiva solidarietà sociale e di promozione dei valori culturali;
- al rifiuto di ogni forma di limitazione delle libertà personali attuate attraverso strumenti di controllo elettronici, digitali o normativi
- al ripristino dei diritti e delle libertà (tra i quali il diritto alla libera scelta terapeutica)
- al rifiuto e contrasto della “agenda 2030”
- alla promozione dell'uscita dell'Italia dall'Unione Europea e quindi al ripristino della sovranità individuale, politica, alimentare e monetaria in luogo dell'euro, nel rispetto della Costituzione italiana del 1948, dello Stato di diritto, della libertà personale.

I valori su cui si fonda l'Associazione INSIEME LIBERI sono:

- la solidarietà sociale;
- il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
- l'inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
- il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale, la tutela dell'ambiente;
- la libertà, l'uguaglianza, la democrazia, la non violenza, la pace, la lotta ad ogni tipo di di totalitarismo e estremismo che sia di destra (movimenti neofascisti) o di sinistra (centri sociali, anarchici, ecc) e all'antisemitismo;
- la lotta al transumanesimo e ad ogni pratica neoliberista che tenta di snaturare i principi e i valori di umanità e famiglia.
- la laicità e la democraticità delle istituzioni;
- la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita dell'associazione, la trasparenza dei processi decisionali.
- la partecipazione e lo svolgimento delle funzioni pubbliche nell'esclusivo interesse dei cittadini, rispettando e promuovendo i principi e le regole dell'etica pubblica.

### **Articolo 5 - Scopo e finalità**

1. L'Associazione INSIEME LIBERI è una associazione politica e un movimento culturale, non ha scopo di lucro e persegue finalità culturali, civiche, politiche, di utilità sociale, formative nell'ambito della cultura civile, e la loro divulgazione, anche attraverso, convegni e seminari, l'attivazione di iniziative popolari per proposte di intervento normativo e programmatico, nonché ogni altra forma di diffusione di tipo associativo di principi ispirati alla crescita politico culturale della società civile. Dà impulso a rapporti e intese con persone fisiche e giuridiche, enti, organizzazioni, movimenti, associazioni, fondazioni che perseguono fini analoghi. L'Associazione persegue le proprie finalità attuando campagne politiche e partecipando alle competizioni elettorali.

L'Associazione vuole contribuire al miglioramento della qualità di vita delle comunità; ne incoraggia la partecipazione attiva nella vita politica, secondo modalità autonome ma complementari rispetto a quelle dei partiti politici, sia attraverso la piena valorizzazione delle autonomie locali, a partire dalla diretta assunzione di responsabilità nella soluzione di problemi collettivi.

A tal fine l'Associazione opera per:

- Promuovere il senso civico di appartenenza alla comunità Territoriale per la valorizzazione delle autonomie dei territori in uno spirito di sussidiarietà.
- Promuovere la valorizzazione delle Comunità nel rispetto del bene comune in una logica di legalità e trasparenza amministrativa, di efficiente gestione di utilizzo delle risorse collettive, nel rispetto dell'ambiente, della solidarietà sociale e della promozione dei valori morali del civismo e in uno spirito di apertura interculturale; .
- Sostenere le esperienze delle liste civiche già esistenti nel territorio di riferimento, promuovendo e sostenendo l'impegno civico oltre che politico dei cittadini, affinché nel tempo, possa favorire la nascita di nuove liste civiche impegnate sui temi di rilevanza sociale, capaci di agire in autonomia ed in possibile collegamento con i partiti politici tradizionali e con le amministrazioni locali.
- Sostenere la creazione di reti di collaborazione collegate e collegabili in reti territoriali provinciali e regionali che consentano di confluire verso una rete interregionale capace di raccogliere le informazioni sulle esigenze delle comunità, da veicolare ai riferimenti dell'associazione per un'azione coordinata e propositiva di supporto alle iniziative delle Istituzioni sia a livello regionale, nazionale che europeo.
- coinvolgere le Liste Civiche già presenti sul territorio che si ispirano ai medesimi principi e valori dell'Associazione;
- promuovere, organizzare, presentare e sostenere Liste Civiche in occasione di consultazioni
- creare un sistema informativo dedicato di supporto alle realtà esistenti e/o in fase di costituzione e che intendano costituirsi in liste civiche, nel territorio di riferimento.
- creare reti di prossimità tra realtà civiche per l'interscambio e condivisione delle esperienze e delle buone prassi, oltre che la realizzazione di iniziative comuni.
- sostenere le modifiche di riforma elettorale ed istituzionale indirizzate a valorizzare contemporaneamente le autonomie locali, l'unità nazionale e la governabilità ai diversi livelli.

L'Associazione fonda la propria azione sui principi di partecipazione, trasparenza e collegialità delle decisioni, nel rispetto delle pari opportunità.

**Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:**

- **organizzare** conferenze, convegni, congressi, incontri, seminari, dibattiti, tavole rotonde su qualsiasi tema di ritenuta rilevanza, anche al fine di incoraggiare confronti e dibattiti di tipo pubblico;
- **promuovere** studi, ricerche e laboratori su temi sociali, culturali, economici, tecnici, politici, ambientali, urbani, artistici, creativi, sportivi etc., nonché su qualsiasi altra materia o argomento di carattere generale e di interesse collettivo;
- **svolgere** attività di formazione, anche con la costituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- **adempiere** a tutti quegli altri eventuali compiti inerenti le diverse attività che venissero stabiliti dai competenti organi statuari e finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale.
- **costituire** commissioni composte da specialisti e soggetti qualificati al fine di operare con autore-

volezza e competenza in merito alla risoluzione di specifici problemi di qualsivoglia natura, predisponendo adeguati piani e programmi esecutivi;

- **favorire e valorizzare** lo sviluppo delle attività politico culturali;
- **realizzare** eventi aggregativi, con particolare attenzione alle manifestazioni con una matrice identitaria legata allo specifico territorio;

Nell'ambito degli scopi statutari, ai fini di una loro migliore applicazione e concretizzazione, su delibera del consiglio direttivo l'associazione può eventualmente aderire ad altre associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, federazioni in Italia ed all'estero a condizione che siano senza scopi di lucro e che non perseguano fini contrastanti o ostativi rispetto agli obiettivi della struttura associativa.

Può altresì ammettere al suo interno associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, federazioni in Italia ed all'estero, sempre senza scopi di lucro e purché siano compatibili con l'oggetto sociale e con i principi fondanti dell'associazione stessa.

L'associazione può, peraltro, promuovere o partecipare ad attività di natura reddituale unicamente in maniera residuale e strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

L'associazione potrà compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutte le operazioni necessarie, utili o connesse al raggiungimento degli scopi sociali ed al proprio sostentamento.

Potrà, tra l'altro, organizzare raccolte pubbliche di fondi, organizzare attività, eventi e manifestazioni finalizzate alla promozione ed al mantenimento dell'associazione, assumere interessenze e partecipazioni in associazioni, enti, consorzi o altre strutture no profit aventi un oggetto analogo ed affine o, comunque, compatibile con quello proprio.

## SOCI

### Articolo 6 - Categorie di soci

Possono iscriversi all'associazione sia persone fisiche che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, che associazioni, organizzazioni, enti, consorzi e comitati, il cui statuto sociale preveda tale possibilità e le cui attività istituzionali siano compatibili con quelle previste dal presente statuto.

L'adesione all'associazione è su base annuale con durata dal 1° gennaio al 31 dicembre e si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi all'associazione.

Possono aderire persone fisiche e giuridiche, enti, istituzioni e associazioni che condividano e intendano perseguire, parzialmente o totalmente, analoghe finalità ed obiettivi previsti dell'associazione.

Gli aderenti sono tenuti, laddove previsto, al versamento di un contributo di adesione annuo come determinato nel regolamento finanziario.

**Non possono far parte dell'associazione tutte quelle persone fisiche, gruppi, organizzazioni ecc. riconducibili o vicine a movimenti neofascisti, massoneria o gruppi estremisti, inoltre chi ha commesso reati gravi o sia interdetto dai pubblici uffici**

I soci dell'associazione si distinguono in fondatori, ordinari ed onorari.

#### - **Soci fondatori**

Sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione sin dall'atto della sua fondazione e coloro i quali, successivamente e attraverso il voto favorevole di tutti i soci fondatori esistenti al momento, acquisiscano tale qualifica.

#### - **Soci ordinari**

Sono coloro che svolgono in via effettiva un'attività tra quelle contemplate negli scopi del presente statuto, ed hanno contribuito e/o contribuiscano in maniera determinante, con la loro opera ed il loro sostegno ideale, morale e/o economico, all'azione ed allo sviluppo dell'associazione.

#### - **Soci onorari**

Sono coloro che hanno acquisito una stima diffusa e condivisa per particolari meriti umani e/o

professionali e/o scientifici e dimostrino una reale convergenza personale e/o culturale nei confronti delle attività, degli ideali e dei contenuti programmatici dell'associazione.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

**Solo i soci che abbiano la maggiore età hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, hanno diritto di voto per la elezione degli organi sociali e per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti.**

#### **Articolo 7 - Ammissione formale dei soci ordinari**

La persona o l'ente che desidera diventare socio ordinario deve presentare domanda scritta e sottoscritta, specificando, oltre alla categoria:

**a per le persone fisiche:**

- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

**b per gli enti o per altre eventuali associazioni e organizzazioni:**

- denominazione o ragione sociale, sede, nazionalità, codice fiscale, copia dell'atto costitutivo e dello statuto, elenco dei soci;
  - o, in alternativa e laddove previsto dal proprio statuto per il presidente o per il rappresentante legale delegato ad assumere l'impegno dell'adesione per nome e per conto dell'associazione e degli associati oppure dell'ente che egli rappresenta:  
nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale, ed ogni eventuale altra informazione richiesta dall'associazione.
- La domanda di ammissione dell'aspirante socio può essere accompagnata dalla presentazione di un socio fondatore in carica (o anche da un socio ordinario attivo) purché il potenziale aderente non sia soggetto ai motivi di incompatibilità e venga informato sui contenuti dell'associazione con-dividendone a pieno lo statuto e le relative finalità; la domanda deve essere indirizzata all'associazione ed accettata dal consiglio direttivo o, laddove previsto, dal consigliere o da altro soggetto all'uopo delegati.
  - All'atto dell'ammissione, il nuovo socio dovrà versare l'eventuale quota annuale associativa e, se richiesta, una eventuale tassa di ammissione.
  - La nomina dei soci onorari, su proposta del presidente o di almeno due consiglieri, deve essere deliberata dal consiglio direttivo, ed approvata da tutti i soci fondatori.
  - La delibera di ammissione dovrà essere annotata nel libro dei soci (puntualmente diviso per categorie di appartenenza).
  - Il rapporto associativo ha durata annuale e si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo recesso, o altra causa di perdita della qualità di socio.

#### **Articolo 8 - Diritti e doveri dei soci**

**Tutti i soci hanno il diritto:**

- a di assistere, intervenire e votare alle assemblee dei soci;
- b di partecipare a tutte le attività e di concorrere, in funzione delle proprie competenze e delle proprie possibilità, al raggiungimento dello scopo sociale;
- c di ricevere le eventuali pubblicazioni e comunicazioni predisposte dall'associazione;
- d di esercitare tutti gli ulteriori diritti previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali.

**Clausole di riservatezza e di comportamento:**

**In particolare tutti i soci hanno il dovere:**

- a di accettare incondizionatamente l'obbligo della riservatezza e della tutela delle informazioni deri-

- vanti dall'attività associativa, salvo preventivo consenso del consiglio direttivo.
- b** di non utilizzare in maniera impropria ed arbitraria il nome dell'associazione per fini personali e di non assumere qualsivoglia iniziativa in nome e per conto dell'associazione, salvo preventiva autorizzazione da parte del consiglio direttivo.
  - c** di non attivare a titolo e per fini personali alcun accordo o obbligazione di qualsiasi natura con soggetti terzi, spendendo illegittimamente ed inopportuno il nome dell'associazione e/o la disponibilità del suo potenziale, salvo preventiva autorizzazione da parte del consiglio direttivo.

**La violazione e la trasgressione delle suddette clausole di riservatezza e di comportamento determinano l'attivazione della procedura di esclusione dall'associazione, secondo le modalità previste dal successivo art. 12**

**Con l'accoglimento della domanda, tutti i soci sono obbligati:**

- a** ad osservare le norme del presente statuto, i regolamenti e le altre deliberazioni effettuate dagli organi direttivi dell'associazione;
- b** a versare annualmente la quota associativa nella misura fissata dal consiglio direttivo;
- c** i soci onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota annuale o tassa di ammissione ma possono, tuttavia, concorrere volontariamente al sostegno economico dell'associazione;
- d** a non divulgare informazioni all'esterno con qualsivoglia mezzo di comunicazione.

**Articolo 9 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio è assolutamente ed esclusivamente individuale e non è quindi trasmissibile, essa si perde per decesso, recesso, decadenza o esclusione.

**Articolo 10 - Recesso**

Ciascun socio fondatore potrà recedere dall'associazione in qualunque momento, dandone preavviso al consiglio direttivo mediante lettera raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata. Il socio ordinario potrà invece recedere dall'associazione in qualunque momento, dandone preavviso al consiglio direttivo mediante comunicazione in carta semplice autenticamente sottoscritta.

**Articolo 11 - Decadenza**

Il socio si intenderà automaticamente decaduto in caso di interdizione, inabilitazione o sottoposizione ad altra procedura pregiudiziale, condanna penale, condanna con interdizione dai pubblici uffici e dalle attività amministrative, comportamenti riconosciuti collegialmente lesivi o incompatibili sia dal punto di vista etico che morale rispetto ai principi fondanti dell'associazione, elusione intenzionale ed ingiustificata degli obblighi assunti nei confronti dell'associazione, disinteresse accertato e consolidato nei confronti dell'attività associativa e delle tematiche trattate in ottemperanza alle finalità dell'oggetto sociale, assenza o defezione reiterata, costante ed immotivata dalle attività dell'associazione, nonché in caso di iniziative intraprese e svolte a titolo esclusivamente personale che si dimostrino in netto contrasto con gli obiettivi, le scelte e le dinamiche dell'associazione o che si pongano, altresì, in concomitanza e/o in concorrenza con il programma delle sue attività.

**Articolo 12 - Esclusione**

Con motivata deliberazione dell'assemblea e solo per gravi, intenzionali ed ingiustificati motivi, potrà essere escluso il socio:

- a** che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b** che manifesti o mantenga un comportamento contrastante con gli interessi dell'associazione.
- c** che provochi danni materiali o sfavorevoli ed inopportune implicazioni che possano nuocere e pregiudicare l'attività, i programmi e, soprattutto, le basi etiche e morali dell'associazione compromettendone la sua immagine pubblica.
- d** che non versi la quota associativa annuale o i contributi per il sostentamento dell'associazione, stabiliti dal consiglio direttivo;
- e** che si renda gravemente inadempiente rispetto alle disposizioni del presente statuto e dei relativi regolamenti interni;

- f** che, in assenza di giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione.
- g** che non sia ritenuto più adeguato e opportuno all'interno di una struttura che fonda le sue radici nell'etica, nella senso civico e nel rispetto e la tutela del bene comune.
- h** che non rispetti le clausole di assoluta riservatezza e di corretto comportamento, indipendentemente dai mezzi utilizzati per la divulgazione delle informazioni.

#### **Modalità e formalizzazione dell'esclusione:**

- L'esclusione di un associato può essere proposta da qualsiasi socio, anche ordinario, purché motivata da ragioni fondate e da prove che dimostrino palesi violazioni dello statuto, evidenti inosservanze del codice etico e comportamentale e oggettive incompatibilità con i principi fondanti dell'associazione.
- Il socio inadempiente verrà ufficialmente escluso a seguito di formale delibera degli organi direttivi approvata con almeno i 2/3 dei componenti del consiglio, il socio escluso dovrà essere inoltre informato della propria esclusione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata se fondatore, a mezzo lettera in carta semplice o posta elettronica se ordinario, diventando comunque effettiva trascorsi quindici giorni dalla comunicazione.
- La delibera di esclusione dovrà essere annotata nel libro dei soci.

#### **Articolo 13 - Tesserino e distintivo di riconoscimento**

Agli aderenti potrà essere consegnato un tesserino e/o un distintivo di riconoscimento, secondo quanto stabilito in apposito regolamento interno.

#### **Articolo 14 - Quota associativa e contributo di adesione**

Il regolamento finanziario potrà stabilire una quota annuale associativa che i soci sono tenuti a versare, nei termini e con le modalità che saranno precisati dal consiglio stesso.

I contributi versati da aderenti, intesi come persone interessate all'attività dell'associazione, che tuttavia, non rivestono il ruolo di socio dell'associazione, saranno raccolti e ridistribuiti secondo modalità definite dal regolamento finanziario.

Il consiglio direttivo potrà, infine, stabilire una quota di ammissione che il nuovo socio dovrà versare al momento dell'ammissione.

### **ORGANI SOCIALI**

#### **Articolo 15 - Organi dell'associazione**

##### **Gli organi dell'associazione sono:**

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il vice presidente;
- il segretario;
- il tesoriere (nomina facoltativa)
- il revisore dei conti (nomina facoltativa)

### **ASSEMBLEA**

#### **Articolo 16 - Convocazione dell'assemblea dei soci**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante

delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.

Sono ammesse al massimo due deleghe per socio.

È garantita l'osservanza del principio del voto singolo.

Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea.

È escluso il voto per corrispondenza.

È convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale.

Essa inoltre provvede a:

- eleggere gli organi sociali;
- delineare il programma delle attività;
- deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei soci.

La convocazione deve pervenire, per posta elettronica, ai soci almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere.

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea è validamente costituita, anche in mancanza di qualsiasi formalità di convocazione, quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto al voto e sia presente il consiglio direttivo.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda almeno un terzo dei soci presenti.

#### **Articolo 17. - Disciplina dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dall'assemblea stessa, che nominerà anche un segretario.

Spetta al presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale congiuntamente al segretario che ne curerà anche la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

Le riunioni dell'assemblea dei soci potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificati tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario della riunione stessa, onde consentire loro la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sull'apposito libro sociale.

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda almeno un terzo dei soci presenti.

#### **Articolo 18 - Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'efficacia delle delibere delle assemblee straordinarie dei soci delle associazioni federate, laddove costituite, è soggetta all'approvazione o al rigetto da parte dell'ente fondatore "INSIEME LIBERI".

## AMMINISTRAZIONE

### Articolo 19 - Nomina e durata del consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri secondo quanto determinato dall'assemblea ordinaria all'atto della nomina.

Altresi, l'assemblea ordinaria, di associazioni provinciali federate dopo aver determinato il numero complessivo dei consiglieri (da tre a quindici), provvederà alla nomina di un numero di consiglieri pari ai due terzi del numero complessivo, mentre gli altri consiglieri saranno invece nominati dall'ente fondatore "INSIEME LIBERI" entro trenta giorni dallo svolgimento della relativa assemblea.

Il Presidente dell'associazione dura in carica tre (3) anni, è rieleggibile, e per la prima volta viene nominato in sede di atto costitutivo.

### Articolo 20 - Presidente, Vicepresidente, Segretario

Il consiglio direttivo, dopo essere stato interamente costituito nel numero determinato dall'assemblea, nella prima riunione nomina il Presidente tra i suoi componenti.

Il consiglio direttivo può nominare altresì un vicepresidente che sostituisca il presidente in caso di assenza o di eventuale impedimento.

**1- Il presidente** Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo decidendo l'ordine del giorno e il calendario dei lavori.

Il Presidente propone gli indirizzi di attività dell'Associazione.

Dispone dell'utilizzo del simbolo dell'Associazione in relazione alla sua eventuale integrazione con elementi o diciture aggiuntive.

Propone le candidature nelle competizioni elettorali e dispone per il deposito delle liste delle candidature attraverso i rappresentanti legali o loro delegati.

Il Presidente assume le proprie decisioni di concerto con il Consiglio Direttivo di cui fa parte.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Il Presidente su particolari tematiche che investono l'organizzazione e la gestione dell'associazione può delegare il vicepresidente o il Segretario a rappresentarlo.

**Dirigere ed organizzare** gli uffici amministrativi dell'associazione, con funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico;

**Controlla** gli adempimenti connessi alla vita dell'associazione;

**tutela** le attività e l'immagine dell'associazione;

**vigila** sull'operato ed il buon comportamento degli associati;

**svolge** tutte le ulteriori attività e funzioni previste dallo statuto, dal regolamento interno e dalle deliberazioni consiglio direttivo.

**2- Il Vice Presidente** è nominato dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**3- Il Segretario**, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, gestisce la struttura organizzativa e operativa dell'associazione.

In assenza di Tesoriere provvede alla tenuta dei registri e alla gestione amministrativa dell'associazione.

Il Segretario ha le seguenti funzioni:

- coordina gli eventuali gruppi di lavoro su temi specifici deliberati dal Consiglio Direttivo;
- raccorda il Consiglio Direttivo e i gruppi di singoli, su relazioni, articoli e comunicati, provenienti dall'associazione;
- può essere delegato dal Presidente a rappresentarlo, nei termini stabiliti dall'comma 1 del presente articolo (20,1)

#### **Articolo 21. - Tesoriere, revisore dei conti**

**Il Tesoriere** (facoltativo) è nominato dal Consiglio Direttivo. Predisporre il Rendiconto Economico e Finanziario che sottopone al Consiglio Direttivo, provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo e ad ogni altra incombenza delegata dal Consiglio Direttivo.

**Il Revisore dei Conti** (facoltativo) è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rinominato. Può essere scelto tra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla sua competenza.

Al Revisore compete:

- il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
- sovrintendere e vigilare sulla gestione amministrativa e contabile e sull'andamento dell'associazione in tutte le sue manifestazioni e sul rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;
- redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea.

Il Revisore assiste alle riunioni dell'Assemblea ed è invitato a partecipare a quelle del Consiglio Direttivo quando all'ordine del giorno vi siano argomenti di natura finanziaria.

#### **Articolo 22 - Gratuità.**

Salvo quanto diversamente deliberato dall'Assemblea, L'attività del consiglio direttivo e dei soci è effettuata a titolo esclusivamente volontario e gratuito, non è quindi previsto e ammesso alcun compenso.

#### **Articolo 23 - Cessazione e sostituzione dei consiglieri**

Il consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio direttivo.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei membri del consiglio direttivo o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'inserimento ed all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione dei consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio direttivo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti potranno, se necessario, sostituirli temporaneamente con deliberazione approvata dalla maggioranza dei componenti del direttivo.

I consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla successiva assemblea.

Ove mai venisse meno la maggioranza dei consiglieri per qualsivoglia ragione, quelli rimasti in carica dovranno procedere all'immediata convocazione dell'assemblea affinché provveda in merito alla sostituzione dei mancanti ed al raggiungimento del numero minimo.

I nuovi eletti decadranno insieme a quelli già in carica al momento della loro nomina.

L'associazione INSIEME LIBERI, con decisione adeguatamente motivata, ha facoltà di revocare l'intero consiglio direttivo delle associazioni federate e nominare un amministratore unico, nel caso di violazioni del presente statuto e dei regolamenti, o di azioni e comportamenti non conformi agli scopi sociali, ai principi generali ed alle linee guida dell'accordo federativo.

L'amministratore unico così nominato rimarrà in carica a tempo indeterminato, fino alla sua revoca da parte dell'ente nazionale e, comunque, fino a quando non vengano meno le ragioni della sua nomina, ovvero quando si ricostituisce un nuovo direttivo oppure quando viene a cessare definitivamente l'attività e l'adesione della specifica associazione federata.

Tale amministratore potrà, pur essendo in carica, anche essere sostituito con altro amministratore, sempre nominato dall'ente nazionale.

#### **Articolo 24 - Disciplina delle riunioni del consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo si riunisce, presso la sede della associazione o anche altrove, purché in Italia o nei paesi dell'Unione europea, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in merito a questioni economiche.

Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso esposto in sede o pubblicazione sul suo eventuale riferimento web (sito ufficiale o pagina ufficiale social network) almeno tre giorni prima dalla data dell'adunanza, oppure mediante posta elettronica da inoltrare almeno tre giorni prima a ciascun consigliere ed a ciascun revisore (se nominati); invece nei casi di urgenza, a mezzo posta elettronica da inoltrare almeno un giorno prima o, in alternativa e se necessario, a mezzo telegramma da spedire almeno un giorno prima.

L'avviso di convocazione contiene la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare; in difetto di tali formalità o termini, il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza del revisore (se nominato).

Le riunioni del consiglio direttivo potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale in merito alla trattazione degli argomenti affrontati nell'ordine del giorno; verificati tali requisiti, il consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il segretario della riunione, al fine di consentire loro la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sull'apposito libro sociale.

Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica.

Nel caso in cui il consiglio direttivo non dovesse raggiungere la maggioranza effettiva per due volte consecutive, la riunione si riterrà autenticamente valida e potrà regolarmente deliberare con votazione legittima dei presenti, purché vi sia tra essi il presidente (o l'eventuale delegato) e si raggiunga il numero minimo di tre componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi è legittimamente autorizzato a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da verbale redatto nell'apposito libro sociale a cura del segretario oppure direttamente dal presidente (o da chi ne fa le veci), e infine da entrambi sottoscritto.

#### **Articolo 25 - Poteri di amministrazione**

Al consiglio direttivo spettano i poteri più ampi per l'amministrazione della associazione, tanto in via ordinaria quanto in via straordinaria senza eccezione alcuna e, laddove ritenuto opportuno o necessario, può altresì deliberare l'eventuale nomina di procuratori o consulenti per determinati atti o categorie di atti.

Il consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse ad un comitato esecutivo, nonché al Presidente o ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di consigliere delegato.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del consiglio direttivo, provvedendo ad informare quest'ultimo alla prima riunione valida.

### **RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 26 - Rappresentanza dell'associazione**

La firma e la rappresentanza della associazione di fronte ai terzi ed in giudizio sono attribuite, disgiuntamente, al presidente del consiglio direttivo (o da chi ne fa le veci) ed ai consiglieri formalmente delegati, tra cui il tesoriere.

La rappresentanza della associazione potrà essere inoltre trasferita ai procuratori (se nominati)

soltanto per determinati atti o categorie di atti nei limiti della delega loro attribuita.

#### **Art. 27 - Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

#### **Art. 28 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dall 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto, custodito dal Presidente sarà a disposizione degli associati per almeno i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

#### **Art. 29 - Divieto di distribuzione utili**

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 30 - Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o per scopi sociali, di pubblica utilità e di beneficenza

#### **Articolo 31 - Nomina dei liquidatori**

Addivenendo in qualunque momento e per qualsiasi ragione allo scioglimento dell'associazione, l'assemblea straordinaria dei soci nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione a norma di legge.

#### **Articolo 32 - Regolamenti e codici interni**

Il funzionamento dell'associazione **INSIEME LIBERI** sarà disciplinato da appositi regolamenti, e codici predisposti ed approvati, tra cui in particolare:

- regolamento generale recante le norme per il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'associazione;
- regolamento economico finanziario, recante le norme per la raccolta, la gestione e la destinazione dei fondi in campagna elettorale;
- regolamento per l'informazione, la comunicazione e la promozione, recante le norme ed i principi da osservare nella realizzazione dei siti internet, nell'utilizzo dei social network, nei comunicati stampa, audio e video etc., nonché le norme e le condizioni per l'uso del simbolo/marchio "**INSIEME LIBERI**".

### **Articolo 33 - Integrazioni**

Lo statuto, i regolamenti, i progetti e le attività dell'associazione "**INSIEME LIBERI**" potranno essere integrate, modificate e migliorate attraverso delibera del consiglio direttivo sottoponendole, eventualmente, anche alla valutazione dell'assemblea ordinaria.

### **Articolo 34 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, e ciò anche in sede di liquidazione o che non siano per norma imperativa deferite al giudice ordinario, saranno decise da un collegio arbitrale il quale deciderà in via irrituale secondo equità, collegio composto da tre membri di cui, i primi due nominati uno ciascuno dalle parti in causa, mentre il terzo, con funzioni di presidente, nominato dall'associazione "**INSIEME LIBERI**" ed al quale spetterà anche la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti, entro 60 giorni dalla richiesta dell'altra parte.

### **Articolo 35 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni in materia dettate dal codice civile e dalle altre leggi in materia.

Maniago 09 Gennaio 2023